

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 luglio 2000, n. 0227/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 50 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12, per la concessione di contributi all'attività promozionale indiretta in agricoltura.

Articolo 1

(Presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo, in originale e copia, firmate dall'imprenditore agricolo o dal legale rappresentante della cooperativa o del consorzio richiedente, devono venire presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle azioni su cui il contributo viene richiesto.

2. Le domande stesse devono recare l'indicazione delle generalità complete del richiedente, della residenza o della sede, nonché del numero di codice fiscale.

Articolo 2

(Documentazione)

1. Tutte le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) dimostrazione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale - IATP, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 novembre 1999, n. 0375/Pres.;

b) certificato di iscrizione al Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

c) relazione tecnico-economica sulle iniziative previste;

d) preventivo di spesa;

e) istanza per l'accredito dei contributi concessi, con indicazione dell'eventuale Istituto bancario di appoggio e sue coordinate bancarie;

f) dichiarazione attestante se per le medesime iniziative sono stati richiesti altri contributi regionali, statali o comunitari e, in caso affermativo, che gli stessi non sono già stati ottenuti; tale dichiarazione deve essere resa anche in occasione della liquidazione finale del contributo.

2. Le domande presentate dagli imprenditori agricoli associati in forma cooperativa o consortile devono essere corredate, oltre che di quella prevista al comma 1, anche della seguente documentazione:

a) copia atto costitutivo e statuto sociale del consorzio o cooperativa;

b) deliberazioni, o atti equipollenti, da cui risultino il legale rappresentante e la composizione degli organi sociali;

c) deliberazioni, o atti equipollenti, con cui vengono approvate le iniziative e viene autorizzato il legale rappresentante a richiedere all'Amministrazione regionale le provvidenze di legge.

Articolo 3

(Azioni incluse nelle singole iniziative)

1. Ogni iniziativa può includere una o più delle azioni descritte alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (di seguito definita «legge» nel presente Regolamento), ma ogni azione deve venire distintamente descritta ed evidenziata, soprattutto per quanto riguarda gli importi delle spese, nella relazione e nel preventivo allegati alla domanda.

Articolo 4

(Istruttoria delle domande e concessione dei contributi)

1. Le istruttorie sulle domande e la concessione dei contributi vengono effettuate dalla Direzione regionale dell'agricoltura.

2. Il decreto di concessione del contributo può prevedere, a richiesta del beneficiario, la corresponsione di un anticipo nella misura massima del 70% del contributo concesso, secondo le modalità di cui al Titolo II, Capo II, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Articolo 5

(Caratteristiche delle azioni)

1. La divulgazione di cognizioni scientifiche di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), della legge non deve riguardare le attività di ricerca e di sperimentazione finanziate ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge stessa.

2. Le mostre, le fiere, i mercati e le esposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), della legge, devono essere almeno di interesse regionale, intendendo come tali le manifestazioni in cui gli espositori, che devono essere documentati nel numero minimo di dieci, provengano da almeno due province della regione o dal territorio di almeno due Comunità montane, anche della stessa provincia. La partecipazione a tali manifestazioni deve in ogni caso comprendere l'esposizione o la presentazione dei prodotti oggetto della promozione, con le modalità che devono venire appositamente indicate nella relazione tecnica. Per i convegni, almeno il 10% degli inviti deve essere inviato al di fuori della provincia dove il convegno si svolge.

3. Le ricerche di mercato e i sondaggi di opinione di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge, devono concludersi con un rapporto finale che deve essere depositato presso la Direzione regionale dell'agricoltura, ove sarà liberamente consultabile.

4. I controlli di qualità non obbligatori di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), della legge, devono fare riferimento alle norme della serie ISO 9000 oppure ISO 14000, o a quelle corrispondenti emanate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1955, n. 1522, o a quelle di futura emanazione da parte dei medesimi organismi. Le certificazioni devono essere rilasciate da parte di enti, società od organismi affiliati a una delle Federazioni italiane di enti certificatori CISQ oppure AIOICI. Sono altresì ammissibili azioni finalizzate all'introduzione di sistemi H.A.C.C.P.

Articolo 6 (Spese ammissibili)

1. Con riferimento alle azioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), della legge, risultano ammissibili le spese di predisposizione, realizzazione e distribuzione del materiale cartaceo, quelle relative a spazi radiofonici, televisivi e telematici.

2. Con riferimento alle azioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), della legge, risultano ammissibili le spese di organizzazione, di partecipazione (compresi viaggio, vitto e alloggio, limitatamente a due persone per ogni evento), di acquisizione e allestimento degli spazi espositivi o convegnistici, nonché quelle per i materiali necessari e per il personale addetto agli eventi.

3. Con riferimento alle azioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge, risultano ammissibili le spese di consulenza, di svolgimento di ricerche e sondaggi, di elaborazione dati e di redazione e pubblicazione del rapporto finale.

4. Con riferimento alle azioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), della legge, risultano ammissibili le spese di consulenza per il check-up aziendale e per il raggiungimento della certificazione di qualità, quelle di ottenimento della certificazione stessa e quelle di formazione del personale finalizzata all'applicazione sia delle norme qualità sia di quelle H.A.C.C.P. Non sono invece ammissibili le spese di adeguamento aziendale ai nuovi standard qualitativi.

5. Le azioni di cui al comma 4 devono concludersi entro due anni dalla data di concessione del contributo, esclusi i tempi di certificazione di qualità (a tale fine fa fede la data della domanda di valutazione per il rilascio della certificazione presentata al soggetto certificatore, che deve essere trasmessa, per conoscenza, alla Direzione regionale dell'agricoltura). Qualora la certificazione non venga ottenuta, saranno ammissibili, a consuntivo, le sole spese di consulenza.

6. Le spese di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono ammissibili solo se sostenute dopo l'inoltro della domanda, ancorché prima della concessione del finanziamento.

Articolo 7 (Criteri di finanziamento)

1. Con la delibera di finanziamento la Giunta regionale stabilisce le quote dello stanziamento del capitolo di spesa da destinarsi alle azioni di cui rispettivamente alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 50 della legge, e può altresì ridurre, in base alla disponibilità di fondi, le percentuali di contributo applicabili alle, diverse azioni.

2. All'interno delle tipologie di tutte le azioni è data priorità a quelle proposte dagli imprenditori associati in forma cooperativa o consortile; successivamente possono venire accolte le azioni proposte dagli imprenditori agricoli singoli, compatibilmente con la disponibilità di fondi del capitolo di spesa.

3. L'importo massimo della spesa ammissibile può essere eventualmente ridotto, in base alla disponibilità di bilancio, con la stessa delibera della Giunta regionale. La

percentuale di finanziamento per ogni tipologia di azioni ammesse deve comunque essere uguale per tutti i beneficiari. Il tetto massimo del contributo definitivamente concesso non deve comunque superare l'importo di 100.000 Euro per beneficiario e per triennio oppure, nel caso di piccole e medie imprese, il 50% dei costi ammissibili, se tale contributo dovesse risultare superiore a 100.000 Euro.

4. Eventuali economie realizzate nel riparto dei finanziamenti possono essere utilizzate a favore di altre azioni.

Articolo 8 (*Obblighi dei beneficiari*)

1. La documentazione di spesa che i beneficiari debbono fornire a giustificazione dell'impiego dei contributi ricevuti deve essere, per i soggetti di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, quella indicata dalla norma medesima.

2. Per le ipotesi non ricadenti nel comma 1, deve essere inoltrata alla Direzione regionale dell'agricoltura, entro i termini previsti dal provvedimento di concessione, la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, unitamente a un prospetto riassuntivo e a un'apposita relazione tecnico-economica sui risultati raggiunti con le azioni promozionali realizzate.

3. Per le ricerche di mercato e i sondaggi di opinione di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge, unitamente alla rendicontazione deve essere inoltrato il rapporto finale di cui all'articolo 5, comma 3.

Articolo 9 (*Norme transitorie*)

1. In via transitoria, le domande di cui all'articolo 1 per l'anno 2000 possono essere presentate entro 30 giorni decorrenti dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Le spese contemplate nei preventivi allegati alle domande di cui al comma 1 sono ammissibili purché sostenute non prima dell'1 gennaio 2000.

3. In via transitoria, per l'anno 2000, l'intero stanziamento di bilancio viene utilizzato per le azioni di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 50 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12.